



**COMUNITÀ VALSUGANA E TESINO**

PROVINCIA DI TRENTO

Proposta di deliberazione del Consiglio dei Sindaci

Oggetto: Art. 13 bis, comma 5, L.P. 16 giugno 2006, n. 3 - Approvazione della Convenzione per l'esercizio in forma associata di funzioni e di attività ai fini della gestione integrata dei rifiuti urbani.

#### **PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA**

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'articolo 185 del Codice degli Enti Locali (C.E.L.) della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2,

**parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica a condizione che nell'atto venga inserito un punto nel dispositivo che subordini l'efficacia della convenzione, da sottoscrivere da parte del Sindaco/Presidente o di chi ne fa le veci, all'assicurazione che lo Statuto del nuovo ente sarà preventivamente approvato da parte di tutti i Consigli comunali/di Comunità al fine della successiva approvazione da parte dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 7, comma 11, della convenzione.**

**Note:** Nella convenzione sono presenti molti aspetti problematici; i principali sono riassunti nei seguenti punti:

- necessità che lo Statuto sia oggetto degli accordi iniziali fra tutti gli enti e comunque sia approvato da tutti i Consigli dei Comuni e delle Comunità trentini. Infatti, la mancanza dello Statuto rende ingestibile l'attività dell'EGATO dato che la convenzione stessa rimanda allo statuto le norme per il funzionamento dell'assemblea e vincola l'attività dello stesso all'ordinaria amministrazione fino alla sua adozione, cosa impossibile per un ente che al momento non esiste e non è dotato di alcuna struttura, da impiantare con atti che non possono essere "di ordinaria amministrazione". Se è l'assemblea dell'EGATO e non il CAL a doversi occupare di confezionare la proposta di statuto, questo deve essere il primo ed unico compito dell'assemblea, prima di affrontare qualsiasi altro argomento o delibera, compresa la nomina del presidente e del cda.
- la previsione della possibilità di un presidente esterno all'assemblea viola quanto previsto dall'art. 13 della l.p. 3/2006 nel testo attuale; è pertanto un problema di illegittimità, per violazione di legge, della convenzione.

- la mancata rappresentanza, anche tramite delegato, dei Comuni di Aldeno, Cimone e Garniga. Anche in questo caso è un problema oggettivo di legittimità in quanto devono essere rappresentati in EGATO tutti gli enti.
- la mancata espressa previsione di ulteriori accordi con gli enti interessati in tema di personale e beni mobili ed immobili destinati alla realizzazione del servizio, dato che la convenzione sembra avere diretti riflessi organizzativi e patrimoniali sugli enti che attualmente gestiscono il servizio.
- il mancato espresso chiarimento che il conferimento di beni mobili destinati alla realizzazione del servizio non riguarda le quote di partecipazione degli enti territoriali nelle società ed aziende che sulla base del modello "in house" svolgono attualmente tale servizio.
- il mancato espresso chiarimento di come potrà essere impiegato il personale attualmente occupato nella gestione di quanto poi verrà svolto dall'EGATO o come sarà possibile rinvenire finanziamenti per pagare il personale che attualmente trova una copertura della spesa in parte della tariffa/tassa rifiuti, che poi necessariamente dovrà invece essere utilizzata da EGATO per finanziare il proprio personale.

Borgo Valsugana, data 28.01.2025



IL SEGRETARIO GENERALE

Dr.ssa Sonia Biscaro